



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 1

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 4 luglio 2007 svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Alberto Maria Bruni, il Vice Presidente Giovanni Taddei Elmi e i componenti Antonio Pezzano e Gaetano Casale; Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria).

1) Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO DELL'ANNUNZIATA

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 28/03/07, ha deferito il sig. Dell'Annunziata alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver favorito il passaggio di alcuni giocatori dalla Società La Loggetta alla Società Lacco Ameno.

Ritenuto che:

- è pienamente dimostrato dalle indagini che il deferito, tecnico regolarmente iscritto all'Albo del Settore Tecnico, pur privo della qualifica di procuratore, si è sistematicamente interessato a titolo oneroso per il trasferimento dei calciatori Marcello Del Vecchio e Michele Vinciguerra;
- in particolar modo il fondamento delle contestazioni della Procura Federale emerge dalle convergenti dichiarazioni dei predetti calciatori, nonché dalle stesse dichiarazioni confessorie del deferito;
- l'accertato grave comportamento assunto dal deferito con il minore Marcello Del Vecchio (false promesse di concessione di vitto, alloggio e possibilità di continuare gli studi) inducono a considerare la circostanza come aggravante ai fini della sanzione da comminarsi

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO DELL'ANNUNZIATA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2007**.

2) Procedimento disciplinare a carico di ANDREA DI VINCENZO

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 29/03/07, ha deferito il sig. Di Vincenzo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver stipulato un accordo economico con la Società Virtus Nove, nella stagione sportiva 2005/06, superiore a quello massimo consentito dagli accordi tra la Lnd e l'Aiac.

Ritenuto in fatto che:

- dagli atti dell'indagine risulta documentalmente provato che il contratto del 19 luglio 2005 intervenuto tra il Di Vincenzo e la Società Virtus Nove era stato effettivamente

stipulato per 2.800€ annui anziché per la minor cifra (2.300€) consentita dall'accordo tra la Lnd e l'Aiac.

Considerato in diritto che:

- la Caf, con decisione di cui al CU n. 63C del 27 Giugno 2007, nel riformare la decisione di questa Commissione con cui era stata inflitta al signor Rocco Parisi l'ammenda di euro 500,00, ha ritenuto l'incondizionata applicabilità dell'art. 14, comma 4, del CGS ai tecnici della sfera dilettantistica;
- dal punto di vista soggettivo, è tuttavia da ritenere che debba, di volta in volta, esaminarsi se un tecnico appartenga sempre alla sfera dilettantistica in ragione del titolo acquisito ovvero della Società ove presta la propria attività di Allenatore dovendosi, al riguardo, a giudizio di questa Commissione, aversi presente due diverse ipotesi:
 - i) quella dell'Allenatore di Base che presti la propria attività, ad esempio quale collaboratore tecnico della Prima squadra di una società professionistica;
 - ii) quella dell'Allenatore di Seconda o Prima Categoria che presti la Sua attività di tecnico in favore di una Società dilettantistica;
- dal punto di vista oggettivo resta poi da verificare se il presupposto della inapplicabilità della norma in esame sia quella che il tecnico, di cui previamente sia stata accertata la sicura appartenenza alla sfera dilettantistica, abbia o meno rispettato i limiti economici posti dall'art. 42 del Regolamento della Lnd.

Valutato che:

- in punto di comminazione della pena - alla luce anche del nuovo CGS che, a giudizio di questa Commissione, trattandosi di giurisdizione domestica, ha natura ricognitoria e recettizia di una evoluzione giurisprudenziale degli Organi di Giustizia della Figc - sia in ogni caso consentito il ricorso all'istituto della commutazione della pena il cui esercizio può essere lasciato all'apprezzamento del soggetto ritenuto responsabile;
- nella fattispecie il deferito sig. Andrea Di Vincenzo risulta iscritto all'Albo del Settore Tecnico con la qualifica di Allenatore di Base, tecnico incaricato della A.S. Dilettantistica Virtus None, e tuttavia risulta con certezza aver violato i limiti economici della retribuzione fissati dall'art. 42 del Regolamento della Lnd

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANDREA DI VINCENZO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/08/2007** con facoltà di commutare detta squalifica nell'ammenda di **euro 50,00**.

3) Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO GIORGINI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Giorgini, assistito dal Suo legale;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 07/05/07, ha deferito il sig. Giorgini alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto doppia attività nella stagione sportiva 2006/07, prima per la Società Giulianova Calcio (serie C1) fino alle dimissioni del 16 ottobre 2006 e, successivamente, per la Società Ternana Calcio (serie C1);
- avute presenti le memorie difensive e gli ulteriori elementi probatori quest'oggi acquisiti, coma da separato verbale.

Ritenuto che:

- risulta sufficientemente comprovato che il sig. Giorgini, come del resto da lui espressamente ammesso anche dinnanzi a questa Commissione, quale tecnico dimissionario della Società Giulianova si è recato, nella stessa stagione sportiva, nel

ritiro della Società Ternana in tre occasioni nel brevissimo arco temporale che va dal 2 al 16 novembre 2006;

- che ciò costituisce comportamento non consono e non regolamentare anche ai sensi dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico che vieta ai tecnici di svolgere qualsiasi attività per più di una società nel corso della stessa stagione;
- che, per contro, nessun valore probatorio è da riconoscere alle notizie di stampa acquisite secondo cui potrebbe configurarsi un più grave comportamento del Giorgini.

Esaminato:

- il Dvd quest'oggi depositato dal difensore del sig. Giorgini e preso atto della lettera del 13 giugno 2007 a firma del sig. Luca Giovannetti.

Valutati:

- l'atteggiamento estremamente collaborativo mostrato dinnanzi a questa Commissione dal sig. Giorgini e la Sua evidente buona fede in ordine all'accaduto

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO GIORGINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione dell'ammenda di **euro 1.000,00**.

4) Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE BARRAVECCHIA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto della comunicazione del sig. Barravecchia relativa all'impossibilità di essere presente, per motivi di salute, all'odierna udienza, alla quale era stato convocato dietro sua richiesta;
- ritenuto che in ogni caso non è necessaria la Sua audizione risultando completa l'istruttoria;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 03/04/2006, ha deferito Barravecchia alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, doppia attività in favore della società AP Giarratana, dove risultava regolarmente tesserato, e della società ASD Target Vittoria.

Ritenuto che:

- in relazione alle dichiarazioni rese dal presidente della Giarratana, sig. Salvatore Ottone, secondo cui il Barravecchia a far tempo dal 14 gennaio 2006 avrebbe comunicato la volontà di dimettersi e di fatto *“si è allontanato senza più allenare per 15 giorni”*;
- dal comportamento dello stesso deferito che, in data 02/02/06, sottoscrive un fax con cui dichiara di essere a tutti gli effetti allenatore della squadra Giarratana ed il giorno dopo rassegna le dimissioni;
- dalle incongruenze tra le stesse ammissioni del deferito (da cui emerge *“che la Giarratana e la Target Vittoria si allenavano nello stesso campo ed alla stessa ora”* e quelle di altro teste, Giuseppe Emmolo, da cui emerge l'esatto contrario e cioè che *“durante il periodo gennaio – febbraio 2006 non ho mai visto le squadre allenarsi contestualmente, anzi ritengo che la Target si allenino in un altro campo”*) questa Commissione ritiene raggiunta la prova dei fatti contestati e censura il comportamento del deferito che si è prestato ad una attività tendente all'alterazione dei fatti

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE BARRAVECCHIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2007**.

5) Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE EMMOLO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 03/04/2006, ha deferito il sig. Emmolo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, doppia attività in favore della società UPD S. Croce, dove risultava regolarmente tesserato, e della società AP Giarratana.

Ritenuto che:

- dalle dichiarazioni rese dal Presidente della società UPD S. Croce, sig. Salvatore Marco Agnello, secondo cui l'Emmolo, a partire dalla fine di dicembre 2005, *“di sua spontanea volontà non si sarebbe più fatto vedere”* e *“senza che la società avesse mai comunicato alcun esonero”* *“non ha più allenato la squadra”*;
- dalle stesse ammissioni del deferito da cui emerge *“una collaborazione disciplinare”* consistente in un *“aiuto morale ai calciatori soprattutto psicologico”*, confermate dalle ammissioni del Presidente della Giarratana Salvatore Ottone, che si era rivolto all'Emmolo per richiedere *“una collaborazione esterna”* ai fini di una *“consulenza tattica esterna”*, questa Commissione ritiene raggiunta la prova dei fatti contestati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE EMMOLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2007**.

6) Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO BATTILANI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 10/04/07, ha deferito il sig. Battilani alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento agli artt. 35 e 37, lettera c) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito che le funzioni di allenatore della Società Imola Calcio a 5, a Lui affidate, fossero in realtà svolte dal sig. Walter Eduardo Skurko sprovvisto della prevista abilitazione;
- avuti presenti i contenuti del Dvd e del Vhs acquisiti agli atti.

Ritenuto che:

- dagli elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, ed in particolare presa visione del Dvd e della cassetta Vhs trasmessi dalla Procura Federale, non è dato raggiungere la piena prova del fatto che il deferito abbia dismesso il proprio incarico di allenatore in favore del capitano della squadra Skurko;
- infatti, pur emergendo dagli interrogatori e dalle immagini visionate che il predetto giocatore ha nei confronti dei compagni di squadra un complessivo atteggiamento che appare più consono a una guida della strategia di gioco, ciò malgrado appare che il deferito abbia mantenuto il proprio ruolo di allenatore non essendo emerso che le sedute atletiche e tecniche siano state condotte da altri e che il ridetto Skurko, a tutto concedere, può considerarsi un coadiuvatore in campo dell'allenatore

P.Q.M.

proscioglie per insufficienza di prove il sig. **STEFANO BATTILANI** dall'addebito disciplinare contestato.

7) Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO DISPIRITO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 28/03/07, ha deferito il sig. Di Spirito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione

dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 92 delle Noif per non aver regolarmente depositato l'accordo economico, per la stagione sportiva 2005/06, con la Società AC Acquaviva;

- avute presenti le controdeduzioni depositate.

Ritenuto che:

- la denunciata omissione del deposito del contratto presso la Lnd risulta circostanza comprovata in sede di giudizio arbitrale tra l'odierno deferito e la Società di appartenenza;
- l'obbligo della società di provvedere al deposito del contratto non è esimente in quanto incombe comunque al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato effettivamente espletato;
- in tal senso si pone il CU n. 1 della Lnd della Stagione Sportiva 2005/06 che pone identico obbligo di deposito del contratto in capo al tecnico;
- il certificato medico depositato agli atti dal deferito, relativo al trauma cranico dal medesimo subito in data 31/08/2005, non attesta, tuttavia, che il deferito ha conseguentemente patito una grave amnesia tale da poter essere assunta a giustificazione del fatto di cui è incolpato

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO DISPIRITO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2007**.

8) Procedimento disciplinare a carico di **ONOFRIO LOSETO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 20/04/07, ha deferito il sig. Loseto alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver proferito nei confronti del Presidente dell'AC Monopoli Vito Ladisa espressioni gravemente ingiuriose, a causa del rifiuto di quest'ultimo di cedere a titolo gratuito la Lista di trasferimento al calciatore Gianluca Loseto, figlio di Onofrio Loseto .

Ritenuto che:

- sono rimasti ignoti gli autori dell'aggressione subita dal Presidente del Monopoli Vito Ladisa in data 19/10/2005, sicché non è possibile ricondurre tale episodio al deferito;
- il contenuto ingiurioso della telefonata intercorsa tra il deferito e Vito Ladisa in data 19/10/2005 non risulta sufficientemente provato dagli atti acquisiti;
- in ogni caso non sussiste il requisito della pubblicità delle offese richiesto dall'art. 3, commi 1 e 4, del CGS, in quanto si tratta di telefonata intercorsa soltanto fra il deferito e il sig. Vito Ladisa

P.Q.M.

proscioglie il sig. **ONOFRIO LOSETO** dall'addebito disciplinare contestato.

9) Procedimento disciplinare a carico di **COSIMO PUZONE**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 28/03/07, ha deferito il sig. Puzone alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 42 del Regolamento della Lnd per aver sottoscritto un accordo economico con la Società US Montescudo, nella stagione sportiva 2005/06, che prevedeva un numero di rate superiori alle quattro massime previste dalla normativa vigente.

Ritenuto che:

- dagli atti inviati dal Procuratore Federale, tra cui è dato rinvenire il lodo del Collegio Arbitrale della Lnd del 20/05/2006 (CU n. 7 Stagione Sportiva 2005/06), emerge il fondamento del fatto contestato al sig. Puzone;
- con l'atto di integrazione dell'accordo tipo tra Società aderenti alla Lnd e allenatori dilettanti intervenuto in data 21/09/2006 è stato espressamente convenuto che non costituisce motivo di deferimento l'eventuale pattuizione del pagamento in numero di rate superiori a quattro del premio di tesseramento annuale e del rimborso spese;
- peraltro l'accordo integrativo in questione non è idoneo (e non ha efficacia) a modificare né tanto meno ad abrogare l'art. 42 del Regolamento della Lnd che continua a trovare applicazione;
- tuttavia non sfugge a questa Commissione lo spirito che ha indotto a perfezionare il ridetto accordo integrativo anche avuto presenti le esigenze economico-finanziarie delle società di calcio dilettantistiche

P.Q.M.

dichiara il sig. **COSIMO PUZONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/07/2007**.

10) Procedimento disciplinare a carico di **FRANCO SETTIMIO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 04/04/07, ha deferito il sig. Settimio alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto doppia attività, nella stagione sportiva 2005/06, per la Società ASD Guardiagrele (come allenatore) e per la Società Polisportiva Canosa Sannita (come dirigente);
- avute presenti le memorie difensive depositate.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente provati nonché ammessi dallo stesso deferito, che in sede di interrogatorio davanti all'Ufficio Indagini ha, tra l'altro, confermato di aver ricevuto dal Presidente della Canosa Sannita la "*delega di rappresentanza di firma*";
- risulta, inoltre, dall'organigramma della stessa società che il deferito non solo possedeva la delega di rappresentanza, ma risultava inserito nei quadri societari quale primo dirigente;
- ciò risulta altresì confermato dalla domanda di iscrizione al campionato di II Categoria del Comitato Regionale Abruzzo della Lnd, da parte della Società Canosa Sannita;
- il Ruolo di dirigente così comprovato si configura come incompatibile con la qualifica di allenatore rivestita dal deferito per la Società ASD Guardiagrele;
- sebbene commessi in buona fede, tali fatti costituiscono violazione dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in quanto è fatto divieto agli allenatori di svolgere nella stessa stagione attività di allenatore e di dirigente per due diverse società

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCO SETTIMIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2007**.

Pubblicato in Firenze il 4 Luglio 2007.

Il Presidente
Azeglio Vicini